



COMUNE DI MARCIANA
PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)**

Approvato con delibera di C. C. n. del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 – Oggetto del Regolamento Art. 2 – Funzionario Responsabile Art. 3 – Definizioni Art. 4 – Presupposto Art. 5 – Soggetto Attivo Art. 6 – Intestatari utenze TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE Art. 7 – Locali ed Aree Soggette Art. 8 – Esclusione per Inidoneità a Produrre Rifiuti Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 11 – Esclusione per avvio a recupero rifiuti urbani Art. 12 – Determinazione della superficie tassabile Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 14 – Interruzione temporanea e mancato svolgimento del servizio Art. 15 – Determinazione del tributo Art. 16 – Articolazione della tariffa Art. 17 – Periodo di applicazione del tributo Art. 18 – Tariffa utenze domestiche Art. 19 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Art. 20 – Tariffe utenze non domestiche Art. 21 – Classificazione delle utenze non domestiche Art. 22 – Tributo giornaliero Art. 23 – Riduzioni zone non servite	Art. 24 – Riduzioni tariffarie Art. 25 – Utenze non stabilmente attive Art. 26 – Riduzione utenze non domestiche per avvio al riciclo Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni Art. 28 - Ulteriori riduzioni ed agevolazioni TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE E RISCOSSIONI Art. 29 – Gestione del servizio Art. 30 – Dichiarazioni Art. 31 – Rimborsi e conguagli Art. 32 – Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti Art. 33 – Verifiche, controlli e recuperi Art. 34 – Riscossione Art. 35 – Rateazione dei pagamenti Art. 36 – Controversie TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 37 – Norme transitorie e finali ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
--	---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI - Tassa sui Rifiuti, nel Comune di Marciana, introdotta dall'art-1, commi 639 e seguenti dalla Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi della gestione dei rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. La determinazione e l'applicazione della tassa si conformano alle disposizioni di legge vigenti e alla normativa regolatoria di ARERA.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile è designato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione;
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del tributo nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso.
3. In caso di affidamento della gestione del tributo di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Per le definizioni concernenti le tipologie di rifiuto si rinvia all'art. 183 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm. ii (Testo Unico Ambientale).
2. *Gestore*: soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
3. *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
4. *Centro di raccolta*: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
5. *Locali*: strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
6. *Aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi);
7. *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
8. *Utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

9. *Parte fissa della tassa:* è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente.
10. *Parte variabile della tassa:* è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 4 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione e/o la conduzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) qualsiasi area scoperta non operativa, quali parcheggi, aree di transito e tettoie.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica etc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 6 – INTESTATARI UTENZE

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici anche se suddivisi in nuclei familiari distinti.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per intestatario:
 - a) nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione (in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano);
 - b) nel caso di nucleo di residenti l'intestatario dello stato di famiglia;
 - c) nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c. c o di una multiproprietà utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime;
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.
7. Per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, il tributo è dovuto dal soggetto gestore.
8. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere il tributo giornaliero di cui al successivo art. 22;
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
10. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 7 - LOCALI ED AREE SOGGETTE

Si considerano soggetti a tassa i locali produttivi di rifiuti urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- b) il vano scala interno all'abitazione;
- c) i posti auto coperti;
- d) le cantine;
- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (parcheggi a pagamento, autorimesse, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a servizio di attività economiche in genere);
- f) locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina per i distributori di carburante;
- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- h) aree scoperte oggetto di concessione demaniale, compresi gli specchi acquei, utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Art. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti o stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 - d) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

- f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - i) per gli impianti di distribuzione di carburanti e per gli autolavaggi: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli e, per gli autolavaggi, anche le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali i predetti provvedimenti si riferiscono.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate totalmente inidonee alla produzione di rifiuti e quindi ed escluse dal calcolo delle superfici tassabili, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui è si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, pertanto, soggette a tributo le superfici ove si producono rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 D.lgs. n. 152/2006.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, a causa del fatto che le operazioni relative non

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, verniciatura, ceramiche, smalterie, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, falegnamerie, vetroresine, tipografie, stamperie, incisioni, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie, marmisti, vetrerie, pasticcerie, edili, cantieri navali	30
Laboratori fotografici, eliografie, allestimenti, pubblicitarie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10
Uffici per smaltimento toner, cartucce, ecc.	5

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di superficie previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (Ateco) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER – Codice Europeo dei Rifiuti (la produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, deve essere contestuale), allegando la planimetria quotata;
 - b) dimostrare annualmente, entro il 31 dicembre, a pena di decadenza, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali non conferibili comunicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà sanata l'omissione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 11 – ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARI, le superfici delle utenze non domestiche che in base all'articolo 198, comma 2 - bis del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 effettuano tale scelta per un periodo non inferiore a due anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
4. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, come desumibili dai MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In assenza di tali dati storici, il raffronto verrà effettuato con riferimento ai coefficienti Kd della parte variabile tariffa.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993, o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.lgs. n. 22/1997 (TIA1), o della TARES prevista per l'anno 2013 dal D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione e del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri perimetrali e dei pilastri, escludendo balconi e terrazze non coperti.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dell'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, la tassa viene calcolata sulla superficie di uno stallò così come individuato dal Codice della Strada moltiplicata per il numero degli stalli. Non si applica la riduzione per utenza non stabilmente attiva;
 - d) Per le aree oggetto di concessione demaniale la superficie tassabile è calcolata:
 - Per gli specchi acquei e campi boe in ragione della superficie oggetto di concessione al netto degli spazi di manovra dei natanti;
 - Per le banchine ed i pontili galleggianti in ragione della lunghezza degli stessi considerata la larghezza convenzionale di 1 metro lineare;
 - Per le concessioni di spazi a terra (stabilimenti balneari etc.) in ragione dell'intera superficie oggetto di concessione. Non si applica la riduzione per utenza non stabilmente attiva;
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

5. La superficie tassabile complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e anagrafici, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

ART 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana.
2. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Per consentire all'Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF, il Comune si conforma alle disposizioni regolatorie pro – tempore vigenti.
4. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 33 – bis del D.L. n. 248/2007, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14 - INTERRUZIONE TEMPORANEA E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto con una riduzione dell'80%.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per le unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/199 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i. e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
4. La tariffa è determinata, per anno solare, sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità, salvo provvedimenti normativi che prorogano o modificano detto termine.
5. La deliberazione consiliare, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
6. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 3, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Art. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito, in percentuale, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
4. Le percentuali di attribuzione sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e sono calcolate in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

- la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;
- la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
- i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e del contesto territoriale;
- le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.

Art. 17 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni nel quale sussiste l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria ha inizio dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree e sussiste fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del presente regolamento.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione di subentro o per azione di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 18 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Ka, Kb) sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. badanti, colf).
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione e/o modifica dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova e/o modificata occupazione prevista dal presente regolamento.
3. Per le utenze domestiche dei soggetti non residenti nel Comune di Marciana e per le utenze domestiche "a disposizione" dei soggetti residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti occupanti deve essere indicato nella dichiarazione di cui al successivo art. 29. In caso di mancata indicazione e salvo prova contraria, il numero degli occupanti è stabilito in n. 3 componenti sia per le abitazioni "a disposizione" dei soggetti residenti nel territorio comunale che per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune di Marciana.
4. Per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire del Comune si applica la norma prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020.
5. Le utenze domestiche intestate a persone non fisiche sono da considerare utenze domestiche a disposizione ed il n.ro dei componenti è pari a 3.
6. Per le unità abitative di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in R.S.A. o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per pertinenze delle unità ad uso abitativo si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale.
9. Le pertinenze sono soggette alla sola quota fissa della tariffa applicata all'unità ad uso abitativo se nella dichiarazione (tarsu, tia, tares, tari) originaria vi è la precisa indicazione del vincolo di pertinenzialità ex art. 817 Cod. Civ.
10. Le utenze composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità abitative rientrano nella categoria delle utenze domestiche non residenti e il numero degli occupanti è considerato pari a uno.

Art. 20 – TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Kc, Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'Istat relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività prevalentemente svolta e ferma restando, in ogni caso, la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice ISTAT/ATECO posseduto ed attività effettivamente esercitata.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle scritture obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

5. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso. Salvo il caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, nel qual caso si applicano parametri di categorie diverse.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Il tributo delle utenze non domestiche, previa dichiarazione di oggettiva cessata attività ma in costanza di allacciamenti ai servizi di rete o per la presenza in loco di macchinari e attrezzature che rendono ancora utilizzabile il locale o l'area, è calcolato con la tariffa applicata ai magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza e salvo verifica d'ufficio.
8. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti speciali. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il Gestore, viene comunque mantenuto il servizio e l'iscrizione a tributo nella categoria relativa.

Art. 22 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 838 della L. 160/2019, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, locali, o aree pubbliche o di uso pubblico con o senza titolo autorizzativo o concessorio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno di occupazione o detenzione temporanea la tariffa annuale attribuita alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.
3. In mancanza delle corrispondenti voce di uso nella classificazione di cui all'Allegato A, è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta con essa maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio dei titoli autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico e quello tenuto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutti i titoli rilasciati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati la TARI è assolta con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale

Art. 23 - RIDUZIONI ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri (0,5 km) lineari.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie private di accesso alle utenze.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo è ridotto:
 - in misura del 30% della quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta è compresa tra 500 (0,5 km) e 1000 metri lineari (1 Km), calcolati su strada pubblica carrozzabile. La riduzione non si applica alle utenze ricomprese nel servizio porta a porta.
 - in misura del 70% della quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 metri lineari (1 Km), calcolati su strada pubblica carrozzabile. La riduzione non si applica alle utenze ricomprese nel servizio porta a porta.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è stabilita nel 15% della quota variabile della tariffa della tassa per le utenze domestiche di soggetti non residenti.
3. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al gestore l'accesso presso l'utenza da parte del Comune/soggetto gestore per la prescritta verifica, l'utente decadrà immediatamente dal beneficio con conseguente recupero degli importi della tassa oggetto di riduzione e non corrisposto.

Art. 25 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite ad attività di albergo con o senza ristorante (categorie 7 e 8 di cui all'Allegato A), tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 210 giorni all'anno.
2. Per le utenze non stabilmente attive si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 20%.
3. Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione ai sensi del vigente regolamento e sarà valida anche per gli anni successivi. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, richiedere eventuale ulteriore documentazione comprovante i requisiti richiesti per poter usufruire dell'agevolazione. Qualora l'esercizio dell'attività si sia protratto per oltre 210 giorni nell'anno, il Comune provvederà al recupero del tributo non corrisposto oltre agli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice ATECO dell'attività), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

- speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. Nei casi di cui al comma 6, la parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, oppure quando vi siano indicazioni in merito all'utilizzo del servizio pubblico il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni applicabili esclusivamente alla parte variabile della tariffa, previste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche possono essere cumulate con una riduzione massima del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano nel seguente ordine e operano sull'importo residuo risultante a seguito dell'applicazione della riduzione considerata in precedenza:
 - a) riduzione compostaggio frazione organica
 - b) riduzione per zona non servita

Art. 28 - ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, sono previste le seguenti agevolazioni per utenze domestiche *non a disposizione*:
 - a) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 50% dell'importo dovuto a titolo di Tari per utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti ultrasessantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
 - b) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 50% dell'importo dovuto a titolo di Tari per utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

residenti che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

- c) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 100% dell'importo dovuto a titolo di Tari per le utenze domestiche il cui nucleo familiare non superi il limite rappresentato dall'ISEE pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
 - d) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 100% dell'importo dovuto a titolo di Tari per l'utenza relativa all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, uso o usufrutto, direttamente da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma potranno essere concesse alle sole persone fisiche, intestatari dell'utenza, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli indicati come accessori o di pertinenza all'abitazione principale e non possono comunque essere concesse ai soggetti nei cui confronti il Comune vanta crediti di natura patrimoniale o tributaria.
3. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sono previste le seguenti agevolazioni per *utenze non domestiche*:
- a) Per le utenze intestate ad associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Marciana, che svolgano servizi di assistenza pubblica e/o socio-sanitari o che gestiscano circoli ricreativi nei quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica, la misura dell'agevolazione concessa alle, è fissata nel 90% dell'importo dovuto a titolo di TARI;
 - b) Al fine di incentivare la rivitalizzazione e la creazione di nuove attività nei centri storici di Marciana e Poggio e delle varie frazioni sono previste le seguenti agevolazioni dell'importo dovuto a titolo di Tari per utenze non domestiche nelle quali si svolgano attività produttive, commerciali e di servizi avviate da non più di sei mesi fino ad un massimo di € 5.000,00 per singolo contribuente all'anno:
 - i. Centri storici di Marciana e Poggio
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 100% per il primo anno;
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 60% per il secondo anno;
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 30% per il terzo anno;
 - ii. Altre frazioni:
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 60% per il primo anno;
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 30% per il secondo anno;
 - Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 10% per il terzo anno;
 - Sono escluse dalla presente agevolazione le nuove strutture ricettive come identificate nel T.U. del Turismo (L.R. 61/2024)

Possono presentare domanda di agevolazione titolari o rappresentanti legali delle imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- c) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 100% dell'importo dovuto a titolo di Tari per le aziende con sede nei centri storici di Marciana e/o Poggio che svolgono:
- l'esercizio di attività finalizzate alla ricerca nei campi dell'elettronica, dell'informatica, della bioelettronica e dell'innovazione in genere, nonché alla prestazione di servizi aventi pertinenza nei campi sopra citati, alla progettazione, realizzazione e commercializzazione dei prodotti ad essi inerenti, potendo gli stessi essere composti anche da parti non necessariamente progettate e/o realizzate direttamente, e la commercializzazione di prodotti e sistemi anche di terzi. Il commercio potrà essere esercitato in proprio, per conto terzi, in rappresentanza, commissione, concessione, agenzia con o senza deposito per prodotti sia di produzione nazionale che estera;
 - lo sviluppo, la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti software e hardware inerenti le attività precisate alla lettera a), quali ad esempio apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche, strumentali ed apparecchi di elettronica specializzata, di telecomunicazioni in genere ed affini, di strumenti biomedicali e biosensoristici, l'assemblaggio di componenti elettronici, lo sviluppo di programmi per elaboratori elettronici e processori digitali, sia ad alto che a basso livello;
 - la realizzazione e/o l'assistenza a corsi di formazione, studio, ricerca attinenti alle attività indicate alla lettera a);
 - la consulenza e prestazione di servizi nei campi dell'informatica, della bioelettronica e delle apparecchiature elettroniche;
- d) Sostituzione nel pagamento da parte del Comune dell'importo dovuto a titolo di Tari utenze non domestiche aventi, anche come importanza secondaria, Codice Ateco “47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche” sulla superficie tassata in categoria ex DPR 158 DEL 27 APRILE 1999 “14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” fino ad un massimo di € 500,00 per contribuente all'anno.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 3 lett. b), lett. c) e lett. d):
- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di natura tributaria con il Comune e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali certe, liquide ed esigibili. Se all'esito del contenzioso il Comune risultasse soccombente, il soggetto potrà richiedere il rimborso per l'agevolazione non goduta ai sensi del successivo art. 31.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) o nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione.

5. I criteri, le misure delle agevolazioni ed i limiti entro i quali le agevolazioni vengono concesse, vengono stabiliti annualmente. In caso contrario, si intenderanno confermati quelli stabiliti per l'anno precedente.
6. I limiti ISEE saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n..
7. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite previsto dalla normativa vigente e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dalle entrate del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. In caso di spettanza delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate previsto da disposizioni statali, le riduzioni previste dal Comune di applicano dopo il preliminare riconoscimento di quanto spettante in base alle norme cennate.
9. Le istanze per l'ottenimento delle agevolazioni, comprensivi dei documenti richiesti comprovanti il diritto all'agevolazione, devono essere presentate entro la scadenza del pagamento della prima rata della Tari per l'anno di riferimento

TITOLO III

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO, COMUNICAZIONI, VERIFICHE E RISCOSSIONI

Art. 29 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
2. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
3. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente e nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi all'interno del portale web del Comune.
5. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 30 – DICHIARAZIONI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure tramite PEO o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento o consegna rispettivamente nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo PEO o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita
 - b. IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

- g. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 31 – RIMBORSI E CONGUAGLI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo ed interessi complessivamente inferiori a € 12,00.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Art. 32 - MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso una delle seguenti opzioni:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 33 – VERIFICHE, CONTROLLI E RECUPERI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato o a mezzo della Polizia Municipale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle concessioni di spazi ed aree demaniali, ivi compresi gli specchi acquei;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa e tefa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della tassa.

Art. 34 – RISCOSSIONE

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune o dal gestore.
2. L'ammontare annuo della tassa è suddiviso di norma in 3 rate.
3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola richiesta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il tributo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

5. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di pagamento, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella richiesta di pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 12,00 (dodici) euro.

Art. 35 – RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:
 - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
 - agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
2. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.
3. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.
5. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 36 – CONTROVERSIE

Le controversie concernenti l'applicazione del tributo appartengono alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria come previsto dal D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e ss.mm.ii..

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della Tari, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205
5. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2026.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

ALLEGATO A

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1	Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3b	Parcheggi e stalli
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
5b	Specchi acquei
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici e laboratori analisi
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	B&B